

del Ministero resistente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., entro il 29.2.2024, depositandone adeguata prova nel fascicolo del presente giudizio;

*

rilevato che, a norma dell'art. 127 *ter* c.p.c. (introdotto dall'art. 3, 10° comma, lett. b, del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, disposizione che, ai sensi del successivo art. 35, 2° comma, ha effetto *a decorrere dal 1° gennaio 2023*), il giudice può disporre la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti *"un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note"*;

ritenuto opportuno disporre la trattazione scritta, prevedendo che lo scambio delle rispettive deduzioni avvenga in via preventiva tra i difensori delle parti – in applicazione del principio del contraddittorio e di leale collaborazione – con successivo deposito telematico (da parte di uno dei difensori) di un'unica nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni sostitutive delle deduzioni a verbale, che verrà richiamata dal giudice, al fine di evitare un aggravio di attività della Cancelleria (come invece accadrebbe nel caso in cui ciascun difensore dovesse depositare una propria nota ed ulteriore replica);

rilevato che, a norma dell'art. 127 *ter*, 5° comma, c.p.c., *"il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti"*, per cui, al fine di consentire l'adeguata trattazione della causa e

l'adozione dei conseguenti provvedimenti, risulta opportuno far coincidere la scadenza del termine perentorio per il deposito delle note con le ore 7.30 del giorno fissato, in modo da consentire alla Cancelleria la tempestiva accettazione nel fascicolo telematico delle note da sottoporre al giudice, invitando a tal fine il difensore ad anticipare il deposito della nota ad almeno cinque giorni prima rispetto alla scadenza del termine perentorio indicato;

ritenuto opportuno, per garantire il contraddittorio, che i difensori valutino anche la possibilità di inserire nella nota congiunta una rinuncia espressa al deposito di ulteriori note separate nel termine fissato, contenendo già la nota congiunta tutte le rispettive deduzioni agli effetti dell'art. 127 *ter* c.p.c. (così da evitare, nell'interesse delle parti, che vengano successivamente depositate ulteriori note contenenti deduzioni non oggetto di preventivo scambio);

considerato che, a norma dell'art. 127 *ter*, 4° comma, c.p.c., se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte e che, se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine, *"il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo"*;

rinvia

la causa all'udienza del giorno **21.3.2024**, sostituita, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., con il deposito di note scritte entro il **termine perentorio delle ore 7.30 del medesimo giorno 21.3.2024**,

invitando i difensori allo scambio preventivo delle rispettive deduzioni ed al deposito telematico delle stesse, **sino a cinque giorni prima della data fissata**, in unica nota riassuntiva congiunta contenente le istanze e conclusioni.

Si comunichi.

Il Presidente

dott.ssa Irene Colladet

Il Giudice rel.

dott.ssa Gersa Gerbi